



00144, Roma, \_\_\_\_\_

**Ministero delle Infrastrutture  
e dalla mobilità sostenibili  
Comando generale  
del Corpo delle Capitanerie di porto**

-----  
Reparto 2° - Ufficio I

02.01.

Al Studio Legale Associato  
c.a. Avv. Dario BELLUCCIO  
[dario.belluccio@gmail.it](mailto:dario.belluccio@gmail.it)

E, p.c. Ministero delle Infrastrutture e della  
mobilità sostenibili  
Ufficio di Gabinetto

Argomento: Studio Legale Belluccio - Istanza di Accesso Civico ex d.lgs. 33/2013 – “attività di salvataggio effettuate il giorno 2 aprile 2022 nel Mar Mediterraneo”.

Riferimento: Istanza acquisita a protocollo n. 0076207 del 06/06/2022 dello studio legale Avv. Dario Belluccio.

In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, a parziale accoglimento della medesima, si precisa che le operazioni di soccorso ad opera dell’unità MV “Alegria I” battente bandiera panamense in data 02/04/2022, si sono svolte all’interno dell’area di responsabilità SAR (SRR) della Libia, sotto il coordinamento del JRCC Tripoli. Pertanto, l’MRCC Roma non ha mai assunto il coordinamento delle operazioni di che trattasi.

Ciò posto, in ordine alla pluralità dei restanti quesiti formulati, si comunica che l’istanza di accesso civico generalizzato indicata in riferimento non è meritevole di accoglimento, per le seguenti motivazioni:

- l’art. 5-bis comma 1 lettera d) del D.lgs. 33/2013 e ss.mm ed ii. stabilisce quale limite relativo, quello inerente alla salvaguardia delle “relazioni internazionali”. L’eventuale accesso alle comunicazioni/documentazioni relative agli eventi SAR di cui trattasi, comporterebbe un pregiudizio concreto ai rapporti che intercorrono tra Stati ed alle relazioni tra soggetti internazionali, in particolare con il Governo libico e quello panamense.

Ciò anche in relazione alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati, durante la gestione di una situazione di emergenza, e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti, salvaguardando l’integrità dei rapporti diplomatici con i Paesi interessati<sup>1</sup>.

- Nell’ambito dell’evento in argomento, sussiste, inoltre, il limite della libertà e segretezza della corrispondenza sugli atti pervenuti e trasmessi a soggetti privati e pubblici italiani e stranieri per i quali vige il limite imposto dall’art. 5-

---

<sup>1</sup> cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico.

bis, comma 2 del D.lgs. 33/2013, con conseguente applicabilità dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

- Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto sopracitato indica come **eccezione assoluta** gli *“altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”*.

Pertanto, si rileva che, ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lett. Q) del D.P.R. 90/2010 e ss.mm. ed ii., sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti *“programmazione, pianificazione e condotta di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali”*, tra le quali rientrano talune attività di vigilanza e di pattugliamento avvenute nell'area marittima interessata dall'evento e che ha visto coinvolti assetti aerei militari dell'Operazione “IRINI” di EUNAVFOR MED ed europei (Agenzia Europea Frontex)<sup>2</sup>.

L'ostensione di tutte le informazioni riconducibili alle attività di cui al precedente punto, consentirebbe, altresì, di far conoscere il *modus operandi*, le tempistiche e i posizionamenti di taluni assetti, danneggiando e mettendo in pericolo l'efficacia delle missioni operative in corso e le correlate attività di sorveglianza connesse alla tutela dei prioritari interessi nazionali ed europei, al controllo delle reti di contrabbando e traffico di armi ed esseri umani nel Mediterraneo e, più in generale, all'attività di contrasto dei trafficanti di essere umani.

A tal riguardo, si rimanda anche alle *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013”* adottate con Delibera dell'ANAC nr. 1309 in data 28.12.2016, le quali riconoscono al para 7.3 quella *“specificità insita nella natura delle Forze armate, codificata a livello ordinamentale dal decreto legislativo n. 66 del 2010 e del relativo T.U. regolamentare (D.P.R. 90/2010) riguardanti l'organizzazione, le funzioni, le attività della Difesa”*.

Avverso il presente provvedimento, entro il termine indicato dall'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Inoltre, è possibile impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del suindicato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale

---

<sup>2</sup> Sul punto vedasi anche il DM di MININTERNO in data 16 marzo 2022 recante *“Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15”*, dove all'articolo 2 (*“Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali”*) comma 1, lett. c) ove dispone che sono sottratti all'accesso i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alla correttezza delle relazioni internazionali.

amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.-

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
CA (CP) Massimo SENO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Per estensione interna di copia:

- Uff. Assistente Comandante Generale;
- Uff. Assistente Vice Comandante Generale;
- Uff. legale e del contenzioso;
- Uff. Affari Internazionali
- Rep. III.